



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI
FEDERAZIONE ITALIA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Carlo	CELANI	Cons. Relatore
Laura	DAL ZUFFO	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul procedimento originato da reclamo ex art. 40 R.G.S. FISI iscritto al n. 2025/0001
promosso

DA

PROCURA FEDERALE, con sede in Milano, Via Piranesi n. 46, rappresentata dal
Procuratore Federale avv. Stefania Cappa e dal Sostituto Procuratore Federale avv.
Simona Ceretta

Reclamante

CONTRO

Sig. MARCO BOCCHIOLA (Cod. Tess. FISI n. 11925), nato a Milano (MI) il 24 giugno
1963, rappresentato dall'avv. Maria Laura Guardamagna e dall'avv. Cecilia Calsolaro

Resistente

NONCHÉ CONTRO

Sig. ANDREA CIRIOTTO (Cod. Tess. FISI n. 8812), nato a Venezia (VE) l'11 febbraio
1960, rappresentato dall'avv. Daniela Arsie

Resistente

per la riforma della decisione n. 010/2025 pronunciata dal Tribunale Federale in data

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee)

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni



15 aprile 2025, resa tra le parti, pubblicata in data 16 aprile 2025 ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S., la quale ha statuito quanto segue:

“assolve i tesserati BOCCHIOLA Marco e CIRIOTTO Andrea, dalle contestazioni rispettivamente ascritte perché i fatti non costituiscono illecito disciplinare”

Visto il reclamo proposto dalla Procura Federale in data 23 aprile 2025 (Prot. n. 2025/507) avverso la Decisione n. 010/2025 emessa dal Tribunale Federale;

viste le memorie depositate dalle Parti entro il termine del 6 giugno 2025, ore 12.00;

visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza collegiale del 11.06.2025 il Consigliere avv. Carlo Celani.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'atto di incolpazione del 27 febbraio 2025 (prot. n. 2025/266), con cui la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale i tesserati sig.ri Marco Bocchiola, Andrea Ciriotto e Maria Cristina Pasqualetto per la violazione dell'art. 6, comma 3, dello Statuto Federale FISI e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Alla condotta dei sig.ri Marco Bocchiola e Andrea Ciriotto è stata contestata, inoltre, l'aggravante di cui all'art. 58, lett. j), del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI; alla condotta della sig.ra Maria Cristina Pasqualetto è stata invece contestata l'aggravante prevista dall'art. 58, lett. f), del medesimo Regolamento, per aver trasmesso dai propri account e-mail aziendali una comunicazione proveniente dal Segretario Generale, in assenza di qualsivoglia autorizzazione alla sua diffusione verso soggetti terzi.

La tesserata sig.ra Maria Cristina Pasqualetto ha presentato al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI.

Il Procuratore Federale, in data 24 marzo 2025, ha espresso parere favorevole in

merito all'applicazione della sanzione proposta. In ragione di ciò, il Tribunale Federale, con provvedimento del 31 marzo 2025, ha dichiarato l'efficacia dell'accordo, applicando alla sig.ra Maria Cristina Pasqualetto la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Il Tribunale Federale si è riunito all'udienza del 7 aprile 2025 per la trattazione delle restanti posizioni. In tale occasione, alla presenza del Procuratore Federale e dei difensori delle parti deferite, il giudice di prime cure, risolte le questioni preliminari, decideva sul procedimento, così statuendo:

“assolve i tesserati BOCCHIOLA Marco e CIRIOTTO Andrea, dalle contestazioni rispettivamente ascritte perché i fatti non costituiscono illecito disciplinare”.

Successivamente, in data 23 aprile 2025, la Procura Federale – in persona del Procuratore Federale, avv. Stefania Cappa, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Simona Ceretta – ha proposto rituale reclamo (prot. n. 2025/507), chiedendo la declaratoria di responsabilità dei sig.ri Marco Bocchiola e Andrea Ciriotto, nonché l'applicazione a entrambi della sanzione della sospensione per 15 giorni, ai sensi dell'art. 55, lett. B) b), del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ, in riforma della decisione n. 010/2025 del Tribunale Federale.

Tra i motivi di censura della pronuncia del giudice di prime cure, parte reclamante ha contestato l'assoluzione dei sig.ri Marco Bocchiola e Andrea Ciriotto, nonostante la comprovata trasmissione non autorizzata di una comunicazione riservata, rilevando un'errata valutazione delle condotte, ritenute prive di rilevanza disciplinare solo perché non offensive, e denunciando l'illegittimità di tale impostazione, che finirebbe per legittimare la diffusione di informazioni interne. La Procura ha inoltre evidenziato la responsabilità omissiva del sig. Ciriotto, il quale, pur avendo ricevuto la comunicazione, non ha provveduto a segnalare. Ha infine criticato il giudizio di genericità formulato dal Tribunale sull'atto di deferimento, ritenuto invece puntuale e coerente. Ha quindi chiesto la riforma della decisione impugnata, l'affermazione della

responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione della sospensione per quindici giorni.

Con atto del 28 aprile 2025, codesta Corte Federale fissava l'udienza per la discussione della causa, da tenersi in modalità telematica, alla data del 20 maggio 2025, ore 15.00, assegnando altresì termine alle parti reclamate fino alle ore 12.00 del 14 maggio 2025 per depositare memorie di costituzione ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ.

In data 14 maggio 2025 è giunta la memoria difensiva del sig. Marco Bocchiola (prot. n. 2025/562), con il patrocinio dei difensori avv. Maria Laura Guardamagna e avv. Cecilia Calsolaro, il quale ha chiesto il rigetto del reclamo della Procura Federale, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dello stesso per mancata notifica alle parti e la nullità del procedimento per violazione del termine minimo di comparizione. Nel merito, ha sostenuto la liceità della propria condotta, evidenziando come la trasmissione della comunicazione fosse circoscritta, funzionale all'organizzazione dell'evento e priva di contenuti riservati, oltre a contestare la genericità e l'infondatezza dell'atto di deferimento.

Sempre in data 14 maggio 2025, il sig. Andrea Ciriotta faceva recapitare la propria memoria di costituzione ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ, a firma dell'avv. Daniela Arsie, con la quale chiedeva il rigetto dell'appello della Procura, ritenendo l'incolpazione generica e infondata, la condotta conforme alle prassi federali e priva di elementi di dolo, oltre che estranea a qualsivoglia violazione dei principi di lealtà e correttezza.

Con atto del 19 maggio 2025 (prot. n. 2025/588), la Corte Federale d'Appello ha differito l'udienza per la discussione della causa, da svolgersi in modalità telematica, alla data 12 giugno 2025, ore 15.00, assegnando alle parti altresì termine alle parti fino al 7 giugno 2025 per il deposito di ulteriori memorie.

In data 12 giugno 2025 si è tenuta l'udienza innanzi a codesta Corte Federale in

modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams.

L'udienza ha avuto luogo in modalità telematica alla presenza del Procuratore Federale, avv. Stefania Cappa, del Sostituto Procuratore Federale, avv. Simona Ceretta nonché dei difensori delle parti resistenti indicati in epigrafe e delle parti personalmente.

Dopo la relazione del Consigliere Relatore avv. Carlo Celani, il Presidente avv. Daniele Portinaro ha invitato le Parti alla discussione, la quale è stata approfondita ed esaustiva, connotata altresì da frequenti richiami ai contenuti degli atti già depositati in corso di causa.

A seguito della trattazione orale, la Corte si è ritirata in camera di Consiglio.

Quindi, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ritiene di potersi prescindere dalle eccezioni mosse dalla difesa del sig. Bocchiola, peraltro prive di pregio, stante la palese infondatezza nel merito del reclamo.

Infatti, la decisione del Tribunale Federale gravata risulta meditata, immune da vizi e orientata alla ragionevole e motivata definizione del procedimento avviato con il deferimento.

Anche per la Corte d'Appello le condotte dei tesserati Ciriotto e Bocchiola non costituiscono illecito disciplinare.

Lo scambio e la diffusione dei messaggi di cui trattasi non hanno violato i doveri di lealtà e probità, immanenti all'ordinamento sportivo, sia per il contenuto di tali messaggi, sia per la qualificazione dei destinatari.

Non si tratta di messaggi riservati, né confidenziali, non contengono espressioni sconvenienti né offensive, provengono da soggetti di alto rango federale, i cui riferimenti e indirizzi sono ben noti e facilmente conoscibili.

La tipologia del messaggio e la sua natura meramente organizzativa non richiedevano,

poi, la preventiva autorizzazione del mittente alla loro diffusione, la cui finalità era quella di informare terzi qualificati, e quindi di per sé privo di segretezza o confidenzialità.

Quindi non v'è dubbio che la diffusione (per il sig. Bocchiola), così come la mancata denuncia della diffusione (per il sig. Ciriotto), non trova una connotazione negativa sotto il profilo disciplinare, non violando alcuna delle norme e dei principi che fondavano il deferimento.

Solo per completezza, deve incidentalmente rilevarsi la assoluta estraneità della vicenda sanzionatoria dell'altro tesserato, sig.ra Pasqualetto, che aveva raggiunto l'accordo ex art. 55 Regolamento di Giustizia Sportiva FISI, e quindi in posizione non omogenea rispetto ai due odierni resistenti.

2.- L'infondatezza del reclamo consente anche di soprassedere dall'esame della nullità dell'atto di deferimento, atteso che simile argomento, ancorché veniva affrontato dal Tribunale Federale, non veniva posto a fondamento della decisione, che statuiva solo la mancanza di illiceità della condotta degli incolpati.

In altre parole, sebbene l'atto di deferimento non possa brillare per esaustività e chiarezza, lo stesso poteva ritenersi sufficientemente idoneo ad avviare il procedimento, tanto che il giudice di prime cure lo ha comunque esaminato, cogliendone la inconsistenza disciplinare.

Certo è che la Procura non può affinare, con il reclamo, eventuali carenze del deferimento, attraverso il riferimento a condotte o circostanze che lo potrebbero rendere, in questa sede, più puntuale.

Oggetto del presente giudizio rimangono le contestazioni originali e la lettura che ne ha dato il Tribunale, non potendo trovare ingresso nuovi elementi, se non previamente scrutinati in contraddittorio tra le parti.

E tutti gli elementi noti al Collegio non permettono di pervenire a una conclusione diversa da quella tratta dal Tribunale, e quindi, si ribadisce, per la mancanza di illecito

nelle condotte ascritte dalla Procura Federale ai Signori Ciriotto e Bocchiola.

3.- Da ultimo, codesta Corte Federale rileva che le note depositate dalla Procura Federale in data 13 maggio 2025 (prot. n. 2025/561) sono state depositate del tutto irrualmente in assenza di una facoltà di replica da parte del reclamante alle memorie difensive delle controparti costituite.

Infatti, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI, "*Le Parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello*", norma che non prevede alcuna possibilità per il reclamante di replicare alle memorie di costituzione delle altre Parti con il deposito di una memoria scritta.

Per tali motivi, la Corte dispone lo stralcio della suddetta memoria dal fascicolo del presente procedimento, precisando che gli elementi in essa contenuti non sono stati oggetto di valutazione ai fini decisori.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

definitivamente pronunciando, nel procedimento FISI/2025/001

- assorbe le questioni preliminari, come da motivazione, e ritenuta l'infondatezza dei motivi di impugnazione, **respinge** il reclamo proposto dalla Procura Federale ex art. 40 RGS FISI avverso la sentenza n. 010/2025 pronunciata dal Tribunale Federale in data 7 aprile 2025, resa tra le parti, pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S., che, per l'effetto, si conferma integralmente;
- dispone lo stralcio della memoria della Procura Federale del 13 maggio 2025 avente n. prot. 2025/561;
- **compensa** tra le Parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2025

Avv. Daniele Portinaro

Firmato digitalmente da: Daniele Luciano Portinaro
Data: 20/06/2025 11:04:08

Avv. Carlo Celani

CELANI CARLO

Firmato digitalmente da CELANI
CARLO
Data: 2025.06.20 10:29:29 +02'00'

Avv. Laura Dal Zuffo



Dal Zuffo
Laura
Avvocato
20.06.2025
08:35:53
GMT+02:00